SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1991, n. 120.

Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per sé mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso.

Art. 2.

1. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.

Art. 3.

1. Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva.

2. Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale; interprovinciale e intercomunale.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1991, in lire 1.150 milioni per l'anno 1992 e in lire 1.700 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme a favore del personale dipendente non vedente».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 6 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) è il seguente: «Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) è il seguente: «2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'art. 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 481):

Presentato dall'on. ARMELLIN ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 2 febbraio 1988, con pareri delle commissioni V, VII e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 13 dicembre 1988; 25 gennaio 1989; 1° febbraio 1989; 5 aprile 1989.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 5 febbraio 1991.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 febbraio 1991, in un testo unificato con atti numeri 488 (ARMELLIN), 649 (COLUCCI ed altri), 650 (COLUCCI ed altri), 706 (CAFARELLI), 968 (FERRARI MARTE), 1224 (ANDÒ ed altri), 2713 (COSTA Silvia ed altri), 2716 (ARMELLIN) e 2724 (MANCINI Vincenzo ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2651):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 19 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 febbraio 1991 e approvato il 7 marzo 1991.

91G0140

LEGGE 10 aprile 1991, n. 121.

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.

1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia le norme del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti:

2. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica.

3. Qualora il termine di trenta giorni di cui al comma 2 sia decorso senza che il parere delle commissioni parlamentari sia stato espresso, il Governo procede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.

1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5156):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (BIANCO) il 16 ottobre 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede referente, il 24 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 6 dicembre 1990.

Esaminato in aula il 21 gennaio 1991 e approvato il 22 gennaio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2617):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione) in sede referente, il 5 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 febbraio 1991; 6, 12 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1991 (atto n. 2617/A relatore sen. RICEVUTO).

Esaminato in aula e approvato il 27 marzo 1991.

91G0157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 gennaio 1991, n. 122.

Regolamento di attuazione della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70, concernente le norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori e, in particolare, gli articoli 9, comma 2 e 11, comma 2, i quali prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa;

Visto l'art. 17 commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con la nota n. 902229 del 5 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Domanda di registrazione

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

2. La domanda è redatta sul modulo a più fogli predisposto dall'Ufficio centrale brevetti e deve contenere:

a) il cognome, il nome, la nazionalità ed il domicilio o l'elezione del domicilio in Italia del richiedente e del suo mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione della topografia in forma di titolo che esprima, in termini essenziali, la funzione e l'ambito di applicazione del prodotto che è destinato ad incorporare la topografia;

c) il codice fiscale del richiedente e/o del mandatario se residenti in Italia;

d) l'eventuale richiesta del differimento della visione pubblica prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 21 febbraio 1989, n. 70;

e) la firma del richiedente o del suo mandatario;

f) eventuale data del primo sfruttamento commerciale.

Art. 2.

Documenti allegati alla domanda

1. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformità a quanto stabilito al successivo art. 3;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;

c) l'atto di procura ovvero la lettera di incarico qualora vi sia un mandatario;

d) l'attestazione comprovante il versamento della tassa prescritta per l'esame della domanda;

e) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.

2. La domanda e gli allegati citati al comma precedente devono essere scritti in lingua italiana. È tuttavia consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

3. Una traduzione in lingua italiana deve essere unita agli atti redatti in lingua straniera.

Art. 3.

Identificazione della topografia

1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformità al precedente art. 2, comma 1, lettera *a)*, deve essere presentato in formato A4 (210 x 297), o in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti documenti:

a) un disegno o una fotografia rappresentante le configurazioni degli strati del prodotto a semiconduttori;

b) i disegni o le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione del prodotto a semiconduttori;

c) i disegni o le fotografie dei singoli strati del prodotto a semiconduttori.

2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la topografia risulti identificabile all'esame.

3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.

4. Possono inoltre essere presentati, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standards definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.

5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza

6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l'eventuale documentazione aggiuntiva sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

Art. 4.
Deposito della domanda

1. La domanda di registrazione, corredata dalla prescritta documentazione, è depositata presso l'Ufficio centrale brevetti o presso i cinque centri interregionali di raccolta dati degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato (UPICA) di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino.

2. L'Ufficio anzidetto attesta l'avvenuto deposito apponendo in calce alla domanda il numero progressivo attribuitole e la data di ricezione.

3. Una delle copie della domanda depositata, certificata conforme all'originale, è rilasciata, osservata la legge sull'imposta di bollo, ai depositanti che ne fanno richiesta.

Art. 5.
Esame della domanda

1. L'esame della domanda è rivolto ad accertare la regolarità formale della domanda stessa e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 70/1989 per il riconoscimento dei diritti sulla topografia.

2. In particolare, l'esame della domanda è rivolto ad accertare che la registrazione sia richiesta per una topografia di prodotto a semiconduttori, che gli allegati siano conformi a quanto prescritto e che sia stato comprovato il pagamento della tassa di esame.

Art. 6.
Registro delle topografie

1. Il registro o lo strumento corrispondente è costituito dalla raccolta degli attestati di registrazione ordinati secondo il numero progressivo.

2. Sugli attestati di registrazione sono riportati oltre ai dati indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 1 anche la decorrenza della protezione.

3. Sugli attestati sono anche indicati:

a) gli atti che devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 della legge 21 febbraio 1989, n. 70;

b) i cambiamenti del nome o dell'indirizzo del titolare o del suo mandatario, nonché i cambiamenti nell'elezione di domicilio;

c) le rettifiche del nome dell'autore della topografia se diverso dal titolare e se lo stesso sia stato designato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1991
Registro n. 6 Industria, foglio n. 321

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 2 dell'art. 9 della legge n. 70/1989 prevede che: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa».

— Il comma 2 dell'art. 11 della medesima legge n. 70/1989 è così formulato: «Il regolamento di esecuzione di cui all'art. 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonché la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'art. 13».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 70/1989 prevede che: «I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente può chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento commerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione».

Note all'art. 6:

— L'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, approvato con R.D. n. 1127/1939, è così formulato:

«Art. 66. — Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti:

1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;

2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti;

3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4) il verbale di pignoramento;

5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile;

7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

8) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative;

10) le sentenze di cui all'art. 27-*bis* e le relative domande giudiziali;

11) le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 70/1989 è il seguente:

«Art. 15 (*Trascrizioni*). — 1. Alla materia regolata dalla presente legge si applicano le disposizioni del titolo VII del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le trascrizioni.

2. La costituzione e la modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori intervenute prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno dei relativi atti, purché questi abbiano data certa».

91G0152

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 gennaio 1991.

Modificazione al decreto ministeriale 7 maggio 1990 relativo all'individuazione delle aziende ed istituti di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 106029/14-B in data 7 maggio 1990, con il quale — ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 — sono state individuate le aziende e gli istituti di credito con cui le regioni e le province autonome possono contrarre mutui, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato, da destinare al ripiano dei disavanzi delle U.S.L. per gli anni 1987 e 1988, e sono state stabilite le condizioni e le modalità dei mutui stessi;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del detto decreto con il quale è stato disposto che gli interessi di preammortamento, relativi ai citati mutui, sono corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento e sono determinati con riferimento al periodo intercorrente tra la data del versamento dell'azienda di credito mutuante e la data di scadenza della prima rata di ammortamento;

Ritenuto che occorre adeguare il citato comma 2 dell'art. 5 a quanto dispone l'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in tema di mutui degli enti locali;

Decreta:

Il comma 2, art. 5, del decreto ministeriale n. 106029/14-B del 7 maggio 1990 è sostituito dal seguente:

«2. Gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso previsto per l'operazione di mutuo, sono corrisposti, con le modalità di cui al precedente comma, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo ed il loro importo sarà gravato dagli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1991
Registro n. 165 Tesoro, foglio n. 10

91A1674

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 1990.

Individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali nell'anno 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto dell'11 ottobre 1990;

Considerato che la competente commissione del Senato ha fornito al Governo l'indicazione di mantenere inalterate le lotterie di più antica e consolidata tradizione che forniscono il maggior gettito per l'erario, oltre l'esigenza di assicurare una equilibrata ripartizione geografica e tenere conto dell'importanza delle manifestazioni abbinate;

Considerato che la competente commissione della Camera, pur ispirandosi alle stesse considerazioni ha tuttavia previsto anche la possibilità di una cadenza biennale per le lotterie tradizionali, evidenziando sempre la primaria esigenza di tenere conto del gettito conseguibile per assicurare all'erario le maggiori entrate possibili;

Considerato che a seguito del decreto 11 ottobre 1990, che pure ha previsto una cadenza biennale delle lotterie tradizionali, possono evidenziarsi difficoltà di gettito in relazione al grado di proficuità delle lotterie di nuova istituzione;

Ritenuto che il principio della alternanza delle lotterie tradizionali mal si presta ai fini del perseguimento del primario obiettivo della massimizzazione del gettito fiscale, circostanza questa che la competente commissione della Camera non aveva peraltro previsto e che, pertanto, occorre rivedere, sempre in linea con i fondamentali principi affermati dalle commissioni parlamentari, l'elenco delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali per l'anno 1991;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto 11 ottobre 1990 di individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali 1991.

Art. 2.

Nell'anno 1991 le lotterie nazionali saranno abbinate alle seguenti manifestazioni:

Sfilata regionale delle tradizioni carnevalesche della Sardegna - Iglesias - estrazione 3 febbraio 1991;

Festival della canzone italiana - Sanremo - estrazione 2 marzo 1991;

Carnevale di Viareggio - estrazione 24 marzo 1991;

Gran premio di trotto «Lotteria di Agnano» - Napoli - estrazione 21 aprile 1991;

Campionato italiano di calcio di serie A - estrazione 26 maggio 1991;

Corsa automobilistica internazionale Gran premio lotteria di Monza - estrazione 30 giugno 1991;

Regata classi internazionali vela d'altura - Palermo - estrazione 21 luglio 1991;

Regata internazionale «Centomila del Garda» - estrazione 11 agosto 1991;

Regata storica di Venezia - estrazione 1° settembre 1991;

Gran premio «Lotteria di Merano» - estrazione 22 settembre 1991;

Manifestazioni teatrali al Borgo medioevale di Caserta Vecchia - estrazione 6 ottobre 1991;

Maratona d'Italia - Carpi - estrazione 27 ottobre 1991;

Trasmissione televisiva Fantastico 1991 - estrazione 4 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, con riserva ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite n. 78/SR/E dell'8 marzo 1991, il 5 aprile 1991
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 340

91A1676

DECRETO 19 marzo 1991.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1990, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

777) Confraternita di Misericordia di Firenze Est-Varlungo, con sede in Firenze;

778) «L.A.VO.S.» (Libera associazione volontari soccorso - Sindia), con sede in Sindia (Nuoro);

779) Corpo volontari del soccorso città di Soresina, con sede in Soresina (Cremona);

780) Fraternita di Misericordia «Ut Unum Sint», con sede in Nicolosi (Catania);

781) Gruppo volontari del soccorso Entracque, con sede in Entracque (Cuneo);

782) Fraternita di Misericordia di Seclì, con sede in Seclì (Lecce);

783) Gruppo volontari del soccorso Roccafranca-Ludriano, con sede in Roccafranca (Brescia);

784) Associazione volontari Canale 9 (A.V. Ch. 9), con sede in Molfetta (Bari);

785) Centro operativo di soccorso pubblico di Castrezzato, con sede in Castrezzato (Brescia);

786) Volontari del soccorso e protezione civile, con sede in Cellamare (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1677

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 dicembre 1989.

Finanziamento di impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione di materiali recuperati a seguito della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e rifiuti urbani pericolosi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto in particolare l'art. 14, comma 5, della predetta normativa, con il quale è stato previsto il concorso del Ministero dell'ambiente al finanziamento di impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione di materiali recuperati a seguito della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e rifiuti urbani pericolosi;

Visto l'art. 14, comma 8, della medesima normativa, con il quale è stata autorizzata per lo scopo la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1988 e di lire 50 miliardi per l'anno 1989;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1988, n. 283 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 23 luglio 1988), con il quale sono state definite le procedure, i tempi e i modi per la concessione dei finanziamenti in questione;

Visti i risultati delle istruttorie e delle valutazioni effettuate dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in relazione alle inziative proposte per il finanziamento a valere sullo stanziamento allo scopo disposto per l'anno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento di cui in premessa, a valere sullo stanziamento dell'anno 1988, i progetti di cui all'allegato elenco 1, nella misura e con le prescrizioni per ciascuno di essi ivi indicate.

Art. 2.

I finanziamenti sono erogati subordinatamente all'invio al Ministero dell'ambiente - Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale - Piazza Venezia n. 11 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* di una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ammesso a finanziamento, autenticata nei modi di legge, attestante l'avvenuto inizio delle attività, le cui risultanze devono essere confermate da apposita perizia giurata rilasciata da un tecnico iscritto nell'albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, edile o agrario) nell'ambito della sua qualificazione.

Il finanziamento è altresì subordinato all'accettazione da parte del legale rappresentante delle condizioni generali di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

Il venti per cento del finanziamento viene erogato all'avvenuta certificazione dell'inizio delle attività, e previa prestazione di idonea garanzia fidejussoria che sarà svincolata all'accertamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo. La restante quota del finanziamento, e sino al limite massimo del novanta per cento, è erogata in acconto, e per quote non inferiori al trentacinque per cento, in relazione alla spesa certificata anche per stati di avanzamento.

Ai fini delle erogazioni dei finanziamenti i certificati di avanzamento delle attività, attestanti l'esecuzione proquota delle stesse, devono essere redatti secondo quanto specificato nelle condizioni generali di cui al predetto allegato 2.

Il restante dieci per cento viene erogato al completamento delle attività e al definitivo accertamento della loro regolare esecuzione da parte della commissione di verifica di cui all'art. 4.

In ogni caso sono ammessi al finanziamento esclusivamente i costi conseguenti impegni assunti successivamente all'emanazione del presente decreto.

La erogazione delle singole quote del finanziamento è comunque subordinata alla preventiva presentazione di idonea garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, costituita nei modi di legge e vincolata all'accertamento delle regolare esecuzione di tutte le prestazioni poste a carico del soggetto ammesso a finanziamento.

Art. 4.

Per la verifica, anche in corso d'opera, delle attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono istituite due commissioni, composte ciascuna da cinque componenti, presiedute da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da un docente universitario di discipline giuridico-amministrative o da un dirigente generale del Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente costituisce con proprio decreto ciascuna commissione, tenendo in considerazione, nella scelta degli altri quattro componenti diversi dal presidente, l'esigenza di inserire esperti tecnici.

Il compenso globale per le commissioni di verifica è fissato in misura pari all'uno e venti per cento di ciascun finanziamento, percentuale ridotta del trenta per cento da destinare alla commissione di vigilanza di cui al successivo art. 6. I compensi sono comprensivi del rimborso spese.

Art. 5.

Ai fini del compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità indicate nell'art. 14, comma 5, della legge n. 441/1987 è costituita una commissione di vigilanza nominata dal Ministro dell'ambiente, composta da quattro membri, e presieduta da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da un docente universitario di discipline giuridico-amministrative.

Alla commissione compete di assicurare uniformità di indirizzo nell'attività delle commissioni di verifica e di predisporre trimestralmente apposite relazioni al Ministro dell'ambiente.

Le commissioni di verifica costituite a norma del precedente articolo sono tenute a trasmettere tutti gli atti dalle stesse compiuti alla commissione di vigilanza di cui al precedente comma, alla quale potranno richiedere anche la soluzione di particolari quesiti.

Art. 6.

Le somme relative ai compensi ai componenti delle commissioni di verifica e di vigilanza fanno carico ai singoli finanziamenti nella percentuale unitaria di cui al precedente art. 4 e sono liquidati con le modalità di legge, ed in relazione alla erogazione anche pro-quota dei finanziamenti stessi, a cura del competente servizio del Ministero dell'ambiente.

Art. 7.

Le somme residue risultate disponibili a causa della mancata erogazione dei finanziamenti sono destinate ad ulteriori programmi di investimento.

Art. 8.

Alla copertura della spesa derivante dalla erogazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1, pari a lire 16.077,41 milioni, si provvede sul cap. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 302

ALLEGATO 1

IMPIANTI E SERVIZI PER UTILIZZO E COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALI RECUPERATI: PROGETTI FINANZIATI

N.ro prog.	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Finanz. concesso (*)	Prescrizioni
1	Comune di Priverno	Realizzazione impianto di comm.ne delle frazioni merceologiche provenienti dal servizio di raccolta differenziata R.S.U.	3111.11	
2	Com. mont. Alta Langa (Cuneo)	Realizzazione impianti per il recupero di materiali e di fonti energetiche, e di gestione-smaltimento R.S.U.	100.85	
7 (A)	Az. racc. rif. Torino	Raccolta differenziata della carta.	124.95	Con esclusione dal contributo dei costi di gestione
7 (B)	Az. rac. rif. Torino	Raccolta differenziata del vetro	184.97	Con esclusione dal contributo dei costi di gestione
7 (C)	Az. racc. rif. Torino	Raccolta differenziata contenitori per liquidi in alluminio e banda stagnata	286.71	Con esclusione dal contributo dei costi di gestione
8	Provinc. aut. Trento	Impianto per il recupero della frazione organica dei R.S.U., dei fanghi urbani e dei residui lignocellulosici mediante trattamento di compostaggio	1287.50	
11	Cons. astigiano smal. rif.	Progetto per la costruzione di strutture per lo stoccaggio di R.S.U. e completamento della discarica esistente	235.00	
14	Cons. Torino Nord	Impianto per la raccolta e lo smaltimento dei R.U.P.	1345.33	
27	AMSA Milano	Realizzazione impianto raffinazione del composto derivato dalla trasformazione degli scarti vegetali	470.00	
28	Com. S. Martino Venezze	Realizzazione centro raccolta e stoccaggio con preselezione e lavorazione per rendere commerciabili i materiali raccolti	750.00	
29	COSRAB Biella	Realizzazione impianto per la commercializzazione dei materiali recuperati	120.00	
31	A.M.I.U. Alessandria	Impianto e attrezzature per l'utilizzo delle frazioni riciclabili di R.S.U.	780.00	
33	Az. serv. pub. Altonovarese	Interventi per la commercializzazione dei materiali recuperati	640.70	
36	Amm. prov. Reggio Emilia	Servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati	2319.00	Individuando, in sede di appalto la miglior tecnologia disponibile per il trattamento delle pile
44	Com. Jolanda di Savoia-Fe	Progetto per la costruzione di un impianto per la commercializzazione dei materiali recuperati	150.00	
45	Civit. cons int. veronese.	Impianti e servizi riguardanti l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati	59.50	

N.ro prog.	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Finanz. concesso (*)	Prescrizioni
51	Comune di Librizzi (Messina)	Impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati in attuazione della raccolta differ. delle merceolog. dei rif. sol. urb. e pericol.	417.00	Con esclusione dal contributo dei costi di gestione
52	Ecolvetro C. Montenotte	Ampliamento impianto di selezione del rottame di vetro, e potenziamento dell'attività di raccolta differenziata	589.00	
54	Comune di Fiesole (Firenze)	Adeguamento del primo livello della discarica com. già oggetto di idoneo progetto di sistemaz. e controllo ambient. sito discarica in loc. Cave di Maiano	145.00	
60	Comune di Schio (Vicenza)	Costruzione di un capannone per la selezione dei R.S.U. e la successiva commer. delle materie seconde recuperate	150.00	
63	AMNUP Padova	Realizz. impianto di pre-trattamento e lavorazione di materie seconde provenienti da raccolta differenziata R.S.U.	839.50	
65	A.S.N.U. Firenze	Realizzazione di una stazione di stoccaggio per recupero carta e cartone e acquisto veicoli per raccolta e trasporto rifiuti urbani pericolosi	743.79	
67	Re. Vetro S.a.s.	Raccolta, riciclaggio di R.S.U. del vetroplastica, carta, metalli	525.00	
70	Cons. com. Bassa Friulana	Progetto per in servizio per la commercializzazione della carta da macero nell'ambito dei comuni del C.S.R.	634.50	
71 (E)	A.M.I.U. Venezia	Servizio di raccolta e smaltimento differenziato di pile batterie e prodotti farmaceutici	68.00	Con esclusione dal contributo dei costi di gestione
		Totale generale - n. prog. 25 ...	16077.41	

(*) Importi espressi in milioni di lire.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI GENERALI

1) L'iniziativa ammessa al finanziamento dovrà essere realizzata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del finanziamento stesso.

2) Qualora l'opera non risulti ultimata entro la predetta scadenza, il rappresentante legale del soggetto ammesso al finanziamento dovrà indicare lo stato di realizzazione dell'iniziativa precisando il termine entro il quale ne prevede l'ultimazione. Il Ministero dell'ambiente, accertato che la realizzazione dell'iniziativa ha raggiunto uno stato di avanzamento pari almeno al cinquanta per cento degli investimenti previsti, si riserva di fissare un ulteriore termine, scaduto il quale il finanziamento sarà revocato.

3) Al termine dei lavori potranno essere apportate riduzioni all'importo del finanziamento allorché saranno accertate le spese a consuntivo e sarà effettuato il collaudo della spesa.

4) Eventuali conclusioni negative degli accertamenti finali porteranno alla scadenza del finanziamento.

5) Il finanziamento concesso potrà essere revocato totalmente o in parte ove risultasse non dovuto in base alla vigente normativa o, nel caso in cui il beneficiario non osservasse tutte le condizioni cui è subordinata la concessione del finanziamento stesso.

6) Eventuali cessioni o procure all'incasso del finanziamento concesso dovranno essere notificate al Ministero dell'ambiente nei modi di legge.

7) In caso di recupero parziale o totale del finanziamento lo stesso dovrà essere restituito rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT e maggiorato degli interessi vigenti.

8) Le agevolazioni di cui al provvedimento in concessione saranno revocate in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale sono state concesse o in caso di fallimento.

9) In particolare l'erogazione dei finanziamenti cesserà al momento della dichiarazione del fallimento.

10) Eventuali variazioni della ragione sociale o cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate al Ministero dell'ambiente.

11) L'erogazione del finanziamento è comunque subordinata al preventivo accertamento previsto dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, e successive modificazioni.

12) Lo stato di avanzamento dei lavori, con relativa precisazione delle spese sostenute, sono certificati — ferma restando la facoltà di verifica da parte delle commissioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto — con dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, le cui risultanze dovranno essere confermate da apposita perizia giurata rilasciata da un tecnico inscritto nell'albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, edile o agrario) nell'ambito della propria qualificazione.

13) La erogazione delle singole quote del finanziamento è comunque subordinata alla preventiva presentazione di idonea garanzia fidejussoria (assicurativa o bancaria), pari all'importo della quota erogata maggiorata del cinque per cento, costituita nei modi di legge e rilasciata da istituto di credito o compagnia assicuratrice a ciò abilitata nei confronti delle amministrazioni dello Stato. La polizza dovrà, inoltre, espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e una validità incondizionata sino al regolare accertamento di tutte le prestazioni poste a carico del soggetto ammesso a finanziamento, e della qual cosa verrà resa esplicita notizia da parte del Ministero dell'ambiente.

91A1679

DECRETO 6 febbraio 1991.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di «Diaccia Botrona» nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della medesima, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Atteso che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide della «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e, in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Riconosciuto che la zona umida «Diaccia Botrona», in provincia di Grosseto, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni sino a circa 300 specie avifaunistiche tra cui Tuffetto (Tachybuptus ruficollis), Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Berta minore (Puffinus puffinus), Tarabusino (ixobrychus minutus), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Airone bianco maggiore (Egretta alba), Spatola (Platalea leucorodia), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) e Avocetta (Recurvirostris avosetta), specie queste tutte comprese nell'allegato II della convenzione di Berna prima citata;

Riconosciuto altresì che, tra le specie di cui al citato allegato II della convenzione di Berna, nella predetta zona umida nidificano regolarmente Garzetta (Egretta garzetta), Airone cinerino (Ardea cinerea), Airone rosso (Ardea purpurea), Falco di palude (Circus aeruginosus) e Tarabuso (Botaurus stellaris), per le quali ultime due specie l'area medesima costituisce uno dei siti a maggiore densità di nidificazione in Italia;

Considerato inoltre che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale, così come adottati in occasione della terza conferenza delle Parti contraenti la predetta convenzione, tenutasi a Regina dal 27 maggio al 5 giugno 1987 (criteri di Regina);

Visto il parere espresso al riguardo dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

Visti l'art. 4, lettera h, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente l'«Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui il Sottosegretario di Stato per l'ambiente on. Piero Mário Angelini è stato delegato anche agli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Diaccia Botrona» ubicata nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia (Grosseto), estesa ettari 2.500 circa, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto sotto il n. I.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla individuazione delle aree di interesse naturalistico, aventi rilevanza ai fini della conservazione del patrimonio naturale nazionale della zona umida di cui al precedente art. 1, quali zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire un razionale e funzionale *continuum* territoriale e delle relative misure di tutela e di valorizzazione.

Art. 3.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze per le pertinenze demaniali esistenti sull'area, prenderà i necessari accordi con la regione Toscana e gli enti locali interessati per costituire il consorzio per la gestione della riserva naturale da istituire nel territorio di che trattasi.

Art. 4.

Nelle zone individuate dalla planimetria allegata sotto il n. I al presente decreto si applicano, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato II al presente decreto.

Art. 5.

La vigilanza su detta area è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, nonché alle altre forze di Polizia.

Roma, 6 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI
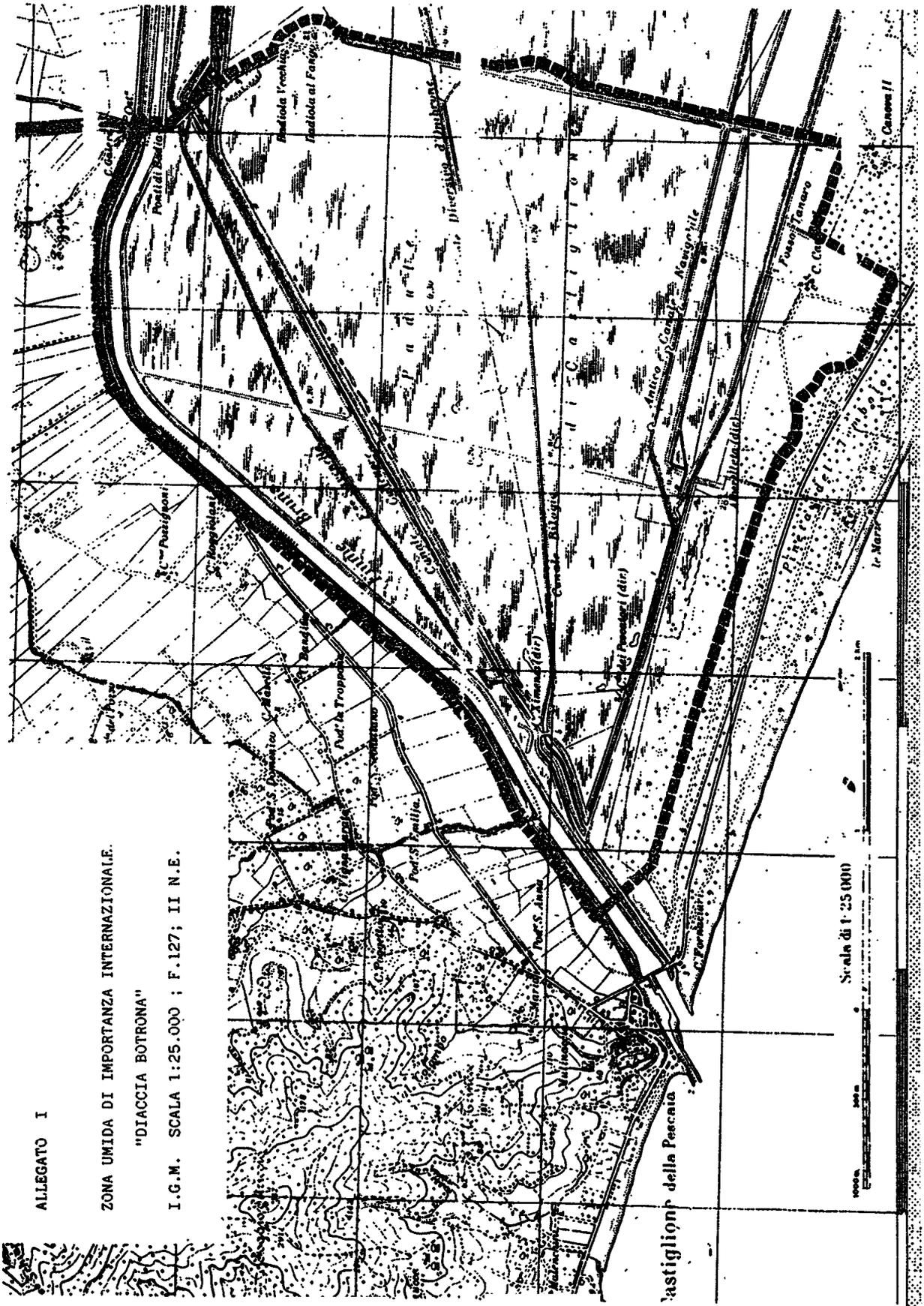
ALLEGATO I
ZONA UMIDA DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE
"DIACCIA BOTRONA"
I.G.M. SCALA 1:25.000 ; F.127; II N.E.
Scala di 1:25 000
Castiglione della Pescaia

ALLEGATO II

All'interno dell'area individuata come zona umida di importanza internazionale sono vietate le seguenti attività:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni ed alle attività di gestione e vigilanza;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani, la raccolta e la distruzione di uova e nidi, nonché l'immissione di specie estranee;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi e formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue;

l'abbandono dei rifiuti di qualunque genere;

l'esercizio della pesca;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità ed alla corretta conduzione dei fondi agricoli nonché al mantenimento ed alla ricostituzione degli ambienti umidi.

È altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali, aprire nuove piste di penetrazione con l'esclusione degli interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllata delle aree, al recupero del patrimonio storico-architettonico esistente;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazioni finalizzate al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con le finalità istitutive della zona umida;

accendere fuochi con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno 100 metri di distanza dalle aree boscate e di macchia;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nelle aree non agricole specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità;

praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.

91A1680

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1990.

Versamento al Fondo di previdenza autoferrotranvieri dell'importo del valore tecnico delle mensilità di pensione del personale esodato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 luglio 1988, n. 270, concernente «Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazione dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure»;

Considerato che con l'art. 3, comma 7, della citata legge n. 270 del 1988, si dispone che il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto dell'importo del valore tecnico delle mensilità di pensione, da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, venga effettuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che con lettera n. 13/7174/PM del 27 luglio 1989, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il valore tecnico delle mensilità di pensione da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, per il quinquennio 1988-1992;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1990, con il quale è stato disposto il versamento di 400 miliardi di lire per il biennio 1988-89 a far fronte della somma prevista dal programma quinquennale per il biennio anzidetto di lire 417.614 milioni;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 13/7591/PM del 15 ottobre 1990 dalla quale risulta che la quota di onere a carico dello Stato per l'anno 1990 ammonta a lire 190.723 milioni, cui si aggiunge l'importo di 17.614 milioni di lire residuato dalle somme ammesse a rimborso per gli anni precedenti, per cui si rende necessasrio il completo utilizzo dello stanziamento di lire 200 miliardi stabilito per l'anno 1990, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di liquidazione definitiva delle pensioni;

Decreta:

L'importo da versare al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stabilito per l'anno 1990 in lire 200 miliardi.

Il predetto versamento farà carico allo stanziamento iscritto per l'anno 1990 sul cap. 3662 (ex cap. 3653) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 12 dicembre 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1991
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 122

91A1678

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 11 dicembre 1990.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1991.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Visto il contenuto del comma 7 dell'art. 10 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990;

Delibera

all'unanimità, di approvare l'allegato bilancio di previsione per l'esercizio 1991.

Roma, 11 dicembre 1990

Il presidente: SABA

Il segretario generale: PERA

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

(in milioni di lire)

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio — Variazioni — In aumento	Variazioni — In diminuzione	TOTALI
			Avanzo di amministrazione presunto	18.920	--	- -	18.920
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		*Vendita di beni e servizi*	—	—	- -	- -
	II		*Trasferimenti:*				
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	20.000	12.000		32.000
	III		*Redditi patrimoniali:*				
		106	Interessi attivi.	10	990		1.000
	IV		*Entrate diverse:*				
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	—	—		
			TOTALE TITOLO I . .	20.010	12.990	-	33.000
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		*Alienazione dei beni patrimoniali*				
	VI		*Prelevamento dai fondi speciali*				
			TOTALE TITOLO II . . .	—	—	---	- - -

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - Variazioni - In aumento	In diminuzione	TOTALI
III	VII		PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI				
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	30	—	—	30
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sull'indennità al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	150	2.750	—	2.900
			TOTALE TITOLO III	180	2.750	—	2.930
I			SPESE CORRENTI				
	I		*Spese per il funzionamento degli organi istituzionali:*				
		101	Indennità al Presidente ed ai membri dell'Autorità	250	1.550	—	1.800
		104	Indennità di missione e rimborso spese al Presidente ed ai membri dell'Autorità	20	180	—	200
	II		*Personale in attività di servizio:*				
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	100	5.900	—	6.000
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	20	380	—	400
		113	Indennità di missione	—	500	—	500
	III		*Personale in quiescenza:*				
		116	Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	—	550	—	550
		119	Accantonamento assegni integrativi pensioni	—	—	—	—
	IV		*Acquisto di beni e servizi:*				
		120	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto)	20	680	—	700
		121	Compensi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	20	280	—	300
		122	Canoni di locazione	—	2.000	—	2.000
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione	—	900	—	900
		124	Canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi. Manutenzione dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici. Noleggio di materiale tecnico ed informatico	30	670	—	700
		125	Spese per l'acquisto di materiale di informazione e documentazione; giornali, riviste, periodici; raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature	10	290	—	300
		126	Spese per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	—	200	—	200
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	20	580	—	600
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	20	480	—	500
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	10	390	—	400

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – Variazioni – In aumento	In diminuzione	TOTALI
		130	Spese casuali	10	50	—	0
		131	Spese di rappresentanza	10	10	—	.0
	V		*Trasferimenti*	—	—	—	—
	VI		*Somme non attribuibili:*				
		150	Fondo di riserva	200	1.800	—	2.000
			TOTALE TITOLO I . . .	740	17.390	—	18.130
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		*Costituzione di fondi:*				
		160	Utilizzo del fondo indennità di fine rapporto	—	—	—	—
		161	Accantonamento da destinarsi al fondo pensioni ed assistenza sanitaria integrative	100	—	—	100
	VIII		*Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche:*				
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale ed attrezzature tecnico-scientifiche	250	2.750	—	3.000
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la biblioteca	—	300	—	300
		172	Acquisto immobile sede dell'autorità - Eventuali opere di ripristino e trasformazione	—	30.390	—	30.390
			TOTALE TITOLO II . . .	350	33.440	—	33.790
III	IX		PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI				
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese	30	—	—	30
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sulle indennità all'autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	150	2.750	—	2.900
			TOTALE TITOLO III . . .	180	2.750	—	2.930
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE				
			Entrate correnti:				
			Titolo I - Categoria I	—	—	—	—
			Categoria II	20.000	12.000	—	32.000
			Categoria III	10	990	—	1.000
			Categoria IV	—	—	—	—
			TOTALE TITOLO I . . .	20.010	12.990	—	33.000
			Spese correnti:				
			Titolo I - Categoria I	270	1.730	—	2.000
			Categoria II	120	6.780	—	6.900
			Categoria III	—	550		550
			Categoria IV	150	6.530		6.680
			Categoria V				
			Categoria VI	200	1.800		2.000
			TOTALE TITOLO I	740	17.390		18.130

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		
					Variazioni		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
			RIASSUNTO ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE				
			Per le entrate:				
			Titolo II - Categoria V	—	—	—	—
			Categoria VI	—	—	—	—
			TOTALE TITOLO II . . .	—	—	—	—
			Per le spese:				
			Titolo II - Categoria VII	100	—	—	100
			Categoria VIII	250	33.440	—	33.690
			TOTALE TITOLO II . . .	350	33.440	—	33.790
			RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE E SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPEC.				
			Per le entrate:				
			Titolo III - Categoria VII	180	2.750	—	2.930
			TOTALE TITOLO III . . .	180	2.750	—	2.930
			Per le uscite:				
			Titolo III - Categoria IX	180	2.750	—	2.930
			TOTALE TITOLO III . . .	180	2.750	—	2.930
			RIEPILOGO				
			Entrate:				
			Titolo I	20.010	12.990	—	33.000
			Titolo II	—	—	—	—
			Titolo III	180	2.750	—	2.930
			TOTALE DELLE ENTRATE . . .	20.190	15.740	—	35.930
			Spese:				
			Titolo I	740	17.390	—	18.130
			Titolo II	350	33.440	—	33.790
			Titolo III	180	2.750	—	2.930
			TOTALE DELLE SPESE . .	1.270	53.580	—	54.850
			Avanzo di amministrazione	18.920	—	—	18.920
			TOTALE GENERALE . .	39.110	15.740	—	54.850

91A1683

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 66

Corso dei cambi del 4 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249.300	1249,300	1249.40	1249,300	1249,300	1249,300	1249.290	1249.300	1249,300	1249,300
E.C.U.	1532.500	1532,500	1533 —	1532.500	1532.500	1532.500	1532,900	1532.500	1532,500	1532,500
Marco tedesco	744.450	744.450	744.500	744.450	744.450	744,450	744.510	744,450	744.450	744,450
Franco francese	219.590	219.590	219.650	219.590	219.590	219.590	219.610	219.590	219,590	219,590
Lira sterlina	2211.350	2211.350	2213	2211.350	2211,350	2211.350	2212.050	2211.350	2211,350	2211,350
Fiorino olandese	660.140	660,140	660.500	660.140	660,140	660,140	660.230	660.140	660.140	660.140
Franco belga	36.157	36.157	36.180	36.157	36,157	36.157	36.155	36.157	36,157	36,150
Peseta spagnola	12.019	12.019	12.040	12.019	12.019	12.019	12,019	12,019	12.019	12,01
Corona danese	193,840	193,840	194 —	193.840	193,840	193.840	193,840	193,840	193.840	193,840
Lira irlandese	1987.300	1987.300	1990 —	1987.300	1987.300	1987,300	1987,300	1987.300	1987,300	—
Dracma greca	6,854	6,854	6,850	6.854	6,854	6.854	6,855	6,854	6,854	—
Escudo portoghese	8.481	8.481	8,460	8,481	8,481	8,481	8,481	8,481	8,481	8,480
Dollaro canadese	1081,750	1081,750	1080 —	1081.750	1081,750	1081:750	1082.250	1081.750	1081,750	1081.750
Yen giapponese	9.118	9,118	9.120	9.118	9,118	9.118	9,119	9.118	9.118	9,110
Franco svizzero	880.180	880.180	879,500	880,180	880.180	880.180	880,200	880.180	880,180	880.180
Scellino austriaco	105,690	105.690	105,800	105,690	105,690	105,690	105,693	105,690	105,690	105,690
Corona norvegese	191.090	191.090	191.100	191,090	191,090	191.090	191.100	191.090	191,090	191.090
Corona svedese	205,880	205,880	205.300	205,880	205,880	205,880	205,880	205.880	205,880	205.880
Marco finlandese	315,600	315,600	315,500	315,600	315,600	315,600	315,700	315,600	315,600	—
Dollaro australiano	977.500	977.500	977 —	977,500	977.500	977.500	977.650	977.500	977.500	977.500

Media dei titoli del 4 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69.25
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.50
» 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,475
» » » 22- 6-1987/91	97,90
» » » 18- 3-1987/94	84.600
» » » 21- 4-1987/94	83,800
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	96.150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,95
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	98,25
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,40
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,25
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,75
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,95
» » » TR 2,5% 1983/93	96,25
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	99 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,425
» » » » 1- 9-1984/91	100,625
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,600
» » » » 1-12-1984/91	100.375
» » » » 1- 1-1985/92	100.325
» » » » 1- 2-1985/92	100.400
» » » » 18- 4-1986/92	100,825
» » » » 19- 5-1986/92	100.675
» » » » 20- 7-1987/92	100.225
» » » » 19- 8-1987/92	100,625
» » » » 1-11-1987/92	100.150
» » » » 1-12-1987/92	100.225
» » » » 1- 1-1988/93	99,725

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99.850
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100.075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100.375
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100.375
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100.175
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99.350
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100.025
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99.150
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100.025
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98.930
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100.300
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98.750
»	»	»	»	1-10-1988/93	100.375
»	»	»	»	20-10-1986/93	98.980
»	»	»	»	1-11-1988/93	100.325
»	»	»	»	18-11-1986/93	98.980
»	»	»	»	19-12-1986/93	99.750
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99.875
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99.900
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99.925
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100.100
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100.325
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99.850
»	»	»	»	1-10-1987/94	99.025
»	»	»	»	1-11-1988/94	99.550
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98.825
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100 —
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98.925
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99.200
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98.85
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98.550
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99.150
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98.025
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98.550
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98.750
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97.825
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97.675
»	»	»	»	1-10-1985/95	98 —
»	»	»	»	1-11-1985/95	98.05
»	»	»	»	1-12-1985/95	98.125
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98.200
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99.300
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99.250
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99.500
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99.475
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99.300
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98.650
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98.325
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97.550
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97.750
»	»	»	»	1-10-1986/96	96.925
»	»	»	»	1-11-1986/96	97.175
»	»	»	»	1-12-1986/96	97.475
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97.400
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97.950
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97.925
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98.100
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98.225
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98.075
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97.525
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97.200
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96.900
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97.025

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11.50%	1-11-1991	99.475
»	»	»	11.50%	21-12-1991	99.600
»	»	»	9.25%	1- 1-1992	98.450
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	98.300
»	»	»	11.00%	1- 2-1992	98.900
»	»	»	9.15%	1- 3-1992	98.250
»	»	»	12.50%	17- 3-1992	99.950
»	»	»	9.15%	1- 4-1992	98.375
»	»	»	11.00%	1- 4-1992	98.825
»	»	»	12.50%	1- 4-1992	100 —
»	»	»	12.50%	1- 4-1990/92	100.025
»	»	»	12.50%	18- 4-1992	99.950
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	97.800
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	98.450
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	99.800
»	»	»	12.50%	17- 5-1992	99.725
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	97.525
»	»	»	10.50%	1- 7-1992	99 —
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	98.850
»	»	»	11.50%	1- 8-1992	98.600
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	99.775
»	»	»	12.50%	1-10-1992	99.825
»	»	»	12.50%	1- 2-1993	100.100
»	»	»	12.50%	1- 7-1993	99.225
»	»	»	12.50%	1- 8-1993	99.250
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	99.225
»	»	»	12.50%	1-10-1993	99.550
»	»	»	12.50%	1-11-1993	99.100
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	99.125
»	»	»	12.50%	17-11-1993	99.175
»	»	»	12.50%	1-12-1993	98.800
»	»	»	12.50%	1- 1-1994	99.850
»	»	»	12.50%	1- 1-1990/94	98.825
»	»	»	12.50%	1- 2-1990/94	98.700
»	»	»	12.50%	1- 3-1990/94	98.900
»	»	»	12.50%	1- 5-1990/94	98.600
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/94	98.550
»	»	»	12.50%	1- 7-1990/94	98.550
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/97	98.675
»	»	»	12.50%	16- 6-1990/97	96.825

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11.25%	99.775
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8.75%	100.300
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	98.100
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8.50%	97.980
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8.50%	97.825
»	»	»	»	22-11-1984/92	10.50%	101.750
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	99.580
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	100.625
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	98.800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	96.725
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	96.275
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	95.875
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	98.300
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	95.425
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	96 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	99.425
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	94.950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9.90%	96.350
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	93.800
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9.65%	97.625
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	98.175
»	»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	99,980
»	»	»	»	22-11-1989/94	10.70%	104,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11.15%	106,650
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	105 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	99,130

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M04041

N. 67

Corso dei cambi del 5 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1238.850	1238.850	1239.40	1238.850	1238.850	1238.850	1239.050	1238.850	1238.850	1238.85
E.C.U.	1531.250	1531.250	1532 —	1531.250	1531.250	1531.250	1531.250	1531.250	1531.250	1531.25
Marco tedesco	743 —	743 —	743.25	743 —	743 —	743 —	743.100	743 —	743 —	743 —
Franco francese	219.450	219.450	219.70	219.450	219.450	219.450	219.500	219.450	219.450	219.45
Lira sterlina	2210.700	2210.700	2210 —	2210.700	2210.700	2210.700	2211.500	2210.700	2210.700	2210.70
Fiorino olandese	659.200	659.200	660 —	659.200	659.200	659.200	659.260	659.200	659.200	659.20
Franco belga	36.126	36.126	36.13	36.126	36.126	36.126	36.126	36.126	36.126	36.12
Peseta spagnola	12.024	12.024	12.05	12.024	12.024	12.024	12.025	12.024	12.024	12.02
Corona danese	193.600	193.600	193.80	193.600	193.600	193.600	193.620	193.600	193.600	193.60
Lira irlandese	1985.500	1985.500	1989 —	1985.500	1985.500	1985.500	1985.750	1985.500	1985.500	—
Dracma greca	6.844	6.844	6.85	6.844	6.844	6.844	6.844	6.844	6.844	—
Escudo portoghese	8.484	8.484	8.49	8.484	8.484	8.484	8.481	8.484	8.484	8.48
Dollaro canadese	1072.600	1072.600	1072 —	1072.600	1072.600	1072.600	1072.600	1072.600	1072.600	1072.60
Yen giapponese	9.096	9.096	9.11	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.09
Franco svizzero	881.250	881.250	882 —	881.250	881.250	881.250	881.700	881.250	881.250	881.25
Scellino austriaco	105.551	105.551	105.80	105.551	105.551	105.551	105.550	105.551	105.551	105.55
Corona norvegese	190.820	190.820	191 —	190.820	190.820	190.820	190.820	190.820	190.820	190.82
Corona svedese	205.260	205.260	205.30	205.260	205.260	205.260	205.300	205.260	205.260	205.26
Marco finlandese	315 —	315 —	315.50	315 —	315 —	315 —	315.100	315 —	315 —	—
Dollaro australiano	969.800	969.800	971 —	969.800	969.800	969.800	969.850	969.800	969.800	969.80

Media dei titoli del 5 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69.250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103.250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95.900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98.475
» » » 22- 6-1987/91	97.950
» » » 18- 3-1987/94	84.400
» » » 21- 4-1987/94	83.725
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	96.125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98.85
» » » 10% 18- 4-1987/92	98.900
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	98.275
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	94.40
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	94.25
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	93.75
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	99.95
» » » TR 2.5% 1983/93	95.25

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,150
» » » » 1- 8-1984/91	100.400
» » » » 1- 9-1984/91	100.600
» » » » 1-10-1984/91	100.725
» » » » 1-11-1984/91	100.600
» » » » 1-12-1984/91	100.375
» » » » 1- 1-1985/92	100.300
» » » » 1- 2-1985/92	100.600
» » » » 18- 4-1986/92	100.800
» » » » 19- 5-1986/92	100.500
» » » » 20- 7-1987/92	100.225
» » » » 19- 8-1987/92	100.575
» » » » 1-11-1987/92	100.125
» » » » 1-12-1987/92	100.225
» » » » 1- 1-1988/93	99.750

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,825
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,375
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,150
» » » »	18- 6-1986/93	99,375
» » » »	1- 7-1988/93	100,050
» » » »	17- 7-1986/93	99,100
» » » »	1- 8-1988/93	100,025
» » » »	19- 8-1986/93	98,900
» » » »	1- 9-1988/93	100,275
» » » »	18- 9-1986/93	98,650
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	98,980
» » » »	1-11-1988/93	100,350
» » » »	18-11-1986/93	99,050
» » » »	19-12-1986/93	99,850
» » » »	1- 1-1989/94	99,875
» » » »	1- 2-1989/94	99,875
» » » »	1- 3-1989/94	99,980
» » » »	15- 3-1989/94	100,025
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1988/94	98,800
» » » »	1-10-1987/94	99,050
» » » »	1-11-1988/94	99,625
» » » »	1- 1-1990/95	98,950
» » » »	1- 2-1985/95	99,980
» » » »	1- 3-1985/95	98,900
» » » »	1- 3-1990/95	99,200
» » » »	1- 4-1985/95	99,600
» » » »	1- 5-1985/95	98,650
» » » »	1- 5-1990/95	99,250
» » » »	1- 6-1985/95	98,075
» » » »	1- 7-1985/95	98,575
» » » »	1- 7-1990/95	98,750
» » » »	1- 8-1985/95	97,900
» » » »	1- 9-1985/95	97,750
» » » »	1-10-1985/95	98,075
» » » »	1-11-1985/95	98,125
» » » »	1-12-1985/95	98,150
» » » »	1- 1-1986/96	98,250
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,175
» » » »	1- 2-1986/96	98,225
» » » »	1- 3-1986/96	99,475
» » » »	1- 4-1986/96	99,550
» » » »	1- 5-1986/96	99,225
» » » »	1- 6-1986/96	98,650
» » » »	1- 7-1986/96	98,300
» » » »	1- 8-1986/96	97,625
» » » »	1- 9-1986/96	97,875
» » » »	1-10-1986/96	97 —
» » » »	1-11-1986/96	97,225
» » » »	1-12-1986/96	97,650
» » » »	1- 1-1987/97	97,500
» » » »	1- 2-1987/97	98 —
» » » »	18- 2-1987/97	97,980
» » » »	1- 3-1987 97	98,225
» » » »	1- 4-1987 97	98,275
» » » »	1- 5-1987 97	98,175
» » » »	1- 6-1987 97	97,500
» » » »	1- 7-1987 97	97,225
» » » »	1- 8-1987 97	97,025
» » » »	1- 9-1987 97	97,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,500
» » »	11,50%	21-12-1991	99,675
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,450
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,925
» » »	9,15%	1- 3-1992	98 —
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,130
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —
» » »	12,50%	1- 4-1990 92	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,475
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,025
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,225
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,300
» » »	12,50%	1-10-1993	99,550
» » »	12,50%	1-11-1993	99,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,225
» » »	12,50%	17-11-1993	99,175
» » »	12,50%	1-12-1993	99,980
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,900
» » »	12,50%	1- 1-1990 94	98,900
» » »	12,50%	1- 2-1990 94	98,800
» » »	12,50%	1- 3-1990 94	98,980
» » »	12,50%	1- 5-1990 94	98,900
» » »	12,50%	1- 6-1990 94	98,650
» » »	12,50%	1- 7-1990 94	98,700
» » »	12,50%	1- 6-1990 97	96,875
» » »	12,50%	16- 6-1990 97	97,025

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984 91	11,25%	99,800
» » » »	21- 9-1987 91	8,75%	100,150
» » » »	21- 3-1988 92	8,50%	98,100
» » » »	26- 4-1988 92	8,50%	98 —
» » » »	25- 5-1988 92	8,50%	97,800
» » » »	22-11-1984 92	10,50%	101,550
» » » »	22- 2-1985 93	9,60%	99,830
» » » »	15- 4-1985 93	9,75%	100,400
» » » »	22- 7-1985 93	9,00%	98,700
» » » »	25- 7-1988 93	8,75%	96,475
» » » »	28- 9-1988 93	8,75%	96,375
» » » »	26-10-1988 93	8,65%	95,900
» » » »	22-11-1985 93	8,75%	98,225
» » » »	28-11-1988 93	8,50%	95,400
» » » »	28-12-1988 93	8,75%	96 —
» » » »	21- 2-1986 94	8,75%	99,40
» » » »	25- 3-1987 94	7,75%	94,880
» » » »	19- 4-1989 94	9,90%	99,880
» » » »	26- 5-1986 94	6,90%	93,730
» » » »	26- 7-1989 94	9,65%	97,600
» » » »	30- 8-1989 94	9,65%	98,175
» » » »	26-10-1989 94	10,15%	99,350
» » » »	22-11-1989 94	10,70%	103,750
» » » »	24- 1-1990 95	11,15%	107,630
» » » »	27- 3-1990 95	12,00%	100,75
» » » »	24- 5-1989 95	9,90%	98,500

91A05041

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare due legati

Con decreto n. 107 Div. I del 9 febbraio 1991 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi della stessa città è stato autorizzato ad accettare il legato del valore di L. 500.000.000 (consistente in somme di denaro e in titoli) disposto dalla sig.ra Virginia Filippini, deceduta a Milano il 6 novembre 1989.

Con decreto n. 108 Div. I del 9 febbraio 1991 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi della stessa città è stato autorizzato ad accettare il legato del valore di L. 4.000.000 (costituito da una somma di denaro) disposto dalla sig.ra Luigia Moggi, deceduta a Milano il 17 febbraio 1989.

91A1667

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Lanciano (Chieti) al prezzo di L. 185.000.000.

91A1687

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:
letteratura francese moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica I.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
chimica.

Facoltà di lettere e filosofia:
storia delle religioni.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1684

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
economia d'azienda.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
sistematica degli organismi vegetali marini (sede di Ravenna);
chimica generale ed inorganica (sede di Bologna).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
teoria dei campi.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:
tecnica professionale;
demografia.

Facoltà di medicina e chirurgia:
radioterapia.

Facoltà di agraria:
economia agraria e forestale tropicale e subtropicale;
fisiologia degli animali in produzione zootecnica;
economia di mercato dei prodotti forestali;
fisica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematica II.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
economia politica (corso superiore);
psicologia sociale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di farmacia:
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia I.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della teoria musicale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di architettura:
composizione architettonica I annualità;
composizione architettonica I annualità;
composizione architettonica II annualità;
istituzioni di matematica;
urbanistica I annualità.

Facoltà di magistero:
psicologia di comunità.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
ricerca operativa.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
cosmologia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
igiene.

UNIVERSITÀ DI TORINO
(sede di Vercelli)

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua spagnola;
letteratura nord-americana.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
diritto amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1685

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Strada I

Con deliberazione n. 618 datato 1° febbraio 1991 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 624 in comune catastale di Strada I dal demanio al patrimonio provinciale.

91A1688

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a.; via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 315.000**
- semestrale .... **L. 170.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 56.000**
- semestrale .... **L. 40.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 175.000**
- semestrale .... **L. 95.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 56.000**
- semestrale .... **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 175.000**
- semestrale .... **L. 95.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... **L. 600.000**
- semestrale .... **L. 330.000**

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... **L. 800.000**

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... **L. 530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 280.000**
Abbonamento semestrale	**L. 170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 5 0 9 1 *

L. 1.200